

DIRITTO SOCIETARIO

Whistleblowing: i nuovi obblighi per le aziende – Parte I

di **Andrea Onori**



Prima di specificare le attività da impostare in azienda, per adempiere alle prescrizioni del D.Lgs. 24/2023 - provvedimento che ha introdotto una riformata disciplina del whistleblowing nell'ordinamento italiano (sia per il settore pubblico che privato) - si ritiene importante, oltre che opportuno, **comprendere compiutamente il significato delle parole** oramai entrate di "diritto" nel lessico di tutti coloro che si occupano di tale aspetto della **compliance aziendale**.

I termini "**whistleblowing**" e "**whistleblower**" sono dei neologismi entrati nel nostro vocabolario, rispettivamente nel 2015 e nel 2018, evidenziando come il tema che ci si appresta a definire sia sostanzialmente di **relativa recente introduzione**, ma non è diffuso e conosciuto, soprattutto nel **settore privato**.

Il termine italiano "whistleblowing" di derivazione inglese trova la sua etimologia nella locuzione "**to blow the whistle**" ("soffiare nel fischietto"). Esso è definito come: "*Denuncia, di solito anonima, presentata dal dipendente di un'azienda alle autorità pubbliche, ai mezzi d'informazione, a gruppi di interesse pubblico, di attività **non etiche o illecite commesse** all'interno dell'azienda stessa*".

Parimenti il significato del termine "**Whistleblower**" viene descritto come "*Allertatore civico, segnalante: chi, dopo aver constatato illeciti nella struttura pubblica o privata per la quale lavora, denuncia l'illecito per dovere civico*".

L'Accademia della Crusca, qualche anno prima, nel 2014, evidenziava come questo **termine non fosse ancora di uso comune** nella lingua italiana, affermando che: "*al momento [2014], nel lessico italiano **non esiste una parola semanticamente equivalente al termine angloamericano**. Manca la parola, ma è innanzitutto **il concetto designato a essere poco familiare** presso l'opinione pubblica italiana. L'assenza di un traduttore adeguato è, in effetti, il riflesso linguistico della mancanza, all'interno del contesto socio-culturale italiano, di un riconoscimento stabile della "cosa"*

a cui la parola fa riferimento. Infatti, per ragioni storiche, socio-politiche, culturali [...] in Italia, ciò che la parola “whistleblower” designa non è stato oggetto di attenzione specifica, riflessione teorica o dibattito pubblico, almeno fino a tempi recentissimi”.

L'Accademia si premurò, pertanto, di rispondere alla seguente domanda: **Chi è il whistleblower?**

*“Persona che, lavorando all'interno di un'organizzazione, di un'azienda pubblica o privata, si trova ad essere **testimone di un comportamento irregolare, illegale, potenzialmente dannoso** per la collettività e decide di segnalarlo all'interno dell'azienda stessa o **all'autorità giudiziaria** o all'attenzione dei media, per porre fine a quel comportamento”.*

Queste considerazioni lessicali danno una prima chiara rappresentazione, seppur generica ai nostri fini, della **novità giuridica introdotta** e soprattutto della sua concreta applicazione nel nostro sistema che, seppur risalente al 2012, non era ancora sostanzialmente conosciuta **due anni dopo la sua introduzione**.

Di fatti, la disciplina del Whistleblowing fu introdotta **nel corso del 2012** nel solo sistema pubblico, per effetto della modifica del D.Lgs. 165/2001 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) a cura della L. 190/2012 che ha inserito l'articolo 54-bis (rubricato «**Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti**»).

Tale disposizione ha introdotto un'espressa tutela del **dipendente** (all'epoca “pubblico”) che segnala illeciti di cui sia **venuto a conoscenza in ragione del proprio lavoro**.

L'[articolo 54-bis, D.Lgs. 165/2001](#), ha subito nel tempo delle modifiche e da ultimo è stato sostituito dalla L. 179/2017 che ha riformato, ampliandolo, tale ambito dettando «*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*»; quest'ultimo (settore privato) interessato solo per i soggetti dotati di Modello di Organizzazione e di Gestione di cui al D.Lgs. 231/2001.

A decorrere dal 14.7.2023, l'[articolo 23, comma 1, lettera a\), D.Lgs. 24/2023](#), ha disposto **l'abrogazione di tale articolo 54-bis**.

Il D.Lgs. 24/2023 diviene l'unica norma di riferimento in materia di Whistleblowing raccogliendo l'intera disciplina dei canali di segnalazione e delle tutele riconosciute ai segnalanti, sia del **settore pubblico che privato**.

Le nuove disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, nonché recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, **sono entrate in vigore il 30.03.2023**.

La loro efficacia è stata, però, differenziata in **funzione della tipologia di soggetti destinatari** delle stesse.

Sono divenute applicabili a decorrere dal 15.7.2023 per i **soggetti pubblici e privati aventi un numero di dipendenti pari o superiore a 250**.

Per contro diverranno disposizioni **obbligatorie a decorrere dal 17.12.2023 per i soggetti del settore privato** che hanno impiegato, nell'ultimo anno, una **media di lavoratori subordinati non superiore a 249** (con un limite minimo di 50).

Il set normativo ha visto l'emanazione, nel corso del mese di Luglio 2023, delle Linee Guida dell'ANAC a completamento e per il funzionamento del **sistema di segnalazione di tutti i soggetti interessati**.

Per iniziare a definire gli adempimenti occorrenti previsti dalle prescrizioni della norma occorre, in primis, **commentare le indicazioni "quadro"** che sono contenute nella Direttiva 2019/1937 e da cui discendono le indicazioni normative del D.Lgs. 24/2023.

Si parte con la consapevolezza che deve essere istituito un "sistema di segnalazione" che ha come oggetto la "*denuncia*" effettuata dal "*segnalatore*" o, come si esprime la direttiva, dall'"*informatore*".

La direttiva definisce che lo **scopo** è quello di rafforzare l'applicazione del diritto **in specifici settori** stabilendo norme minime comuni volte a **garantire** un elevato livello di **protezione delle persone** («*Whistleblowers*») che segnalano **violazioni** del diritto.